

COMUNE DI REGGELLO

(Provincia di Firenze)

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N. 47 del 30.3.2000

Il Segretario Generale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 -art. 9, comma 2, lettera l)

Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:

Mercato di Reggello posto in Reggello;

Mercato di Reggello posto in Reggello;

Mercato di Tosi posto in Tosi;

Mercato di Leccio posto in Leccio;

Mercato di Vallombrosa posto in Vallombrosa;

Fiera di Reggello denominata Fiera di Merci e Bestiame, del mese di Giugno, posta in Reggello;

Fiera di Reggello denominata Fiera di Merci e Bestiame, del mese di Settembre, posta in Reggello;

Fiera di Fiera di Donnini denominata Fiera di Donnini, del mese di Giugno, posta in Donnini;

Fiera di Fiera di Donnini denominata Fiera di Donnini, del mese di Ottobre, posta in Donnini;

Fiera di Leccio denominata Fiera di Leccio posta in Leccio;

Fiera di Tosi denominata Fiera di Tosi posta in Tosi;

Fiera di Vallombrosa denominata Fiera di Vallombrosa posta in Vallombrosa;

Fiera promozionale di Saltino di Vallombrosa denominata Fierucola posta in Saltino di Vallombrosa.

INDICE

TITOLO 1	NORME GENERALI	5
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....		5
Articolo 2 - Definizioni.....		5
Articolo 3 - Finalità del Regolamento		6
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo.....		7
Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva		8
Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali		8
Articolo 7 - Esercizio dell'attività		9
Articolo 8 - Trasferimento di mercati e fiere		10
Articolo 9 - Delega		10
Articolo 10 - Durata delle concessioni		10
Articolo 11 - Concessioni temporanee		10
Articolo 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....		12
Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria.....		12
Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli.....		12
TITOLO 2	MERCATI	13
<i>Capo I - Norme generali</i>		13
Articolo 15 - Definizioni.....		13
Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....		13
Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....		13
Articolo 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....		14
Articolo 19 - Criteri di variazione per miglioria di posteggi.....		14
Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.....		14
Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....		15
Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati		15
Articolo 23 - Revoca della concessione decennale del posteggio		16
Articolo 24 - Mercati straordinari.....		16
<i>Capo II - Individuazione dei mercati</i>		17
Articolo 25 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari		17
Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....		22
TITOLO 3	FIERE	23
<i>Capo I - Norme generali</i>		23
Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....		23
Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi		23

Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	24
Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	24
Articolo 31 - Revoca della concessione decennale di posteggio	25
Capo II - Individuazione delle Fiere	26
Articolo 32 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche	26
Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	33
TITOLO 4 FIERE PROMOZIONALI	34
Capo I - Norme generali	34
Articolo 34 - Fiere promozionali.....	34
Articolo 35 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	34
Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti.....	35
Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	35
Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali	37
Articolo 38 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.....	37
Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	38
TITOLO 5 POSTEGGI FUORI MERCATO	39
Capo I - Norme generali	39
Articolo 40 - Posteggi fuori mercato	39
Articolo 41 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	39
Articolo 42 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi	39
Articolo 43 - Revoca della concessione decennale del posteggio	40
Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato	40
Articolo 44 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	40
Articolo 45 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	41
TITOLO 6 COMMERCIO ITINERANTE	43
Articolo 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	43
Articolo 47 - Zone vietate.....	43
Articolo 48 - Rappresentazione cartografica.....	43
Articolo 49 - Determinazione degli orari.....	43
TITOLO 7 NORME TRANSITORIE E FINALI	44
Articolo 50 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	44
Articolo 51 - Validità delle presenze	44
Articolo 52 - Produttori agricoli.....	44
Articolo 53 - Attività stagionali.....	44
Articolo 54 - Bandi Comunali.....	44
Articolo 55 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	45

Articolo 56 - Sanzioni	45
Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni	46
Articolo 58 - Allegati	46

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo «Norme in materia di commercio su aree pubbliche».
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori

- autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - i) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
 - j) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
 - k) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
 - l) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
 - m) Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - n) Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - o) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
 - p) Per **settore merceologico**, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
 - q) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - r) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;

- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, potrà istituire un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
 - a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
 - c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali.
3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi potranno essere, inoltre:
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere:
 - della viabilità
 - dell'arredo urbano
 - delle manifestazioni.

Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Responsabile del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Articolo 7 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione itinerante si intende accolta laddove il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni, fatta salva la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi.

L'autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del comune qualora manchino i requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 114/98.

Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 8 - Trasferimento di mercati e fiere

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato o di una fiera ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'Amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 9 - Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
3. Il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. N. 114/1998.

Articolo 10 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 11 - Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98 e ad agricoltori in possesso dell'autorizzazione ex legge 59/63 o titolo equivalente (vedi presente regolamento) e può essere:
- Per posteggio singolo;
 - Per feste, sagre e manifestazioni varie;
3. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.
4. Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero dei punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.
5. La concessione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, semprechè nei limiti di cui al punto 3, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.
6. Può essere rilasciata anche una concessione per posteggi singoli, per un massimo di 59 giorni, su semplice richiesta indicante i motivi e i requisiti di cui al presente articolo, agli esercenti il commercio su aree pubbliche già autorizzati e ai produttori agricoli.
7. Per feste, sagre e manifestazioni varie, può essere rilasciata, per un massimo di 59 giorni a lato o all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purché costituisca parte non preponderante dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera promozionale, di norma previa presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:
- a) Finalità dell'iniziativa;
 - b) Specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) Spazi richiesti e loro localizzazione;
 - d) Modalità di organizzazione delle aree di vendita ed eventuale progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) Elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione oppure l'impegno a far accedere soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente articolo (salvo che si tratti di semplice esposizione con esclusione dell'attività di vendita), rispettando le indicazioni e le prescrizioni dell'autorizzazione.

Articolo 12 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m e non possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 13 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Per motivi igienico sanitari legati a particolari zone mercatali, la partecipazione e/o il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico in mercati e fiere, per il solo settore alimentare, può essere vincolata al possesso di veicoli appositamente attrezzati.

Articolo 14 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Titolo 2 Mercati

Capo I - Norme generali

Articolo 15 - Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. Di norma, salva diversa disposizione dell'Amministrazione comunale, i mercati che si svolgono nei giorni feriali, sono anticipati al primo giorno feriale disponibile, quando il normale giorno di svolgimento ricada in un giorno festivo. Altresì quando il giorno di mercato coincida con il giorno di svolgimento della fiera (salvo che per le fiere promozionali), lo stesso non avrà luogo, per permettere lo svolgimento della fiera stessa.

Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 o alla certificazione comprovante la qualità di agricoltore rilasciata dal comune di residenza.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al

presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 18 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 19 - Criteri di variazione per migloria

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migloria, di cui al successivo comma 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo dalle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente

almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, **prioritariamente** ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, **prioritariamente** ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale
7. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero o non assegnato, sarà costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 23 - Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata:
 - nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - nel caso in cui l'operatore in concessione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98;
 - nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità, comunque non superiore a sei mesi;
 - nel caso di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9 e dal presente Regolamento.

Articolo 24 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - Individuazione dei mercati

Articolo 25 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATO DI REGGELLO

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: sabato;
- b) *ubicazione:* Piazza Aldo Moro;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 1.125;
- d) *totale posteggi:* n. 29, di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 22 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 2 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 2 riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 108;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a un portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 30;
 - posteggi su area scoperta n. 26 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 987, di cui del settore alimentare mq 140 e per il settore extralimentare mq 847
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato. In occasione delle festività del perdono, il mercato viene effettuato, come di consueto, in area diversa (parte di quella occupata dalla fiera).
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

MERCATO DI REGGELLO RIONALE

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: giovedì;
- b) *ubicazione:* confluenza Via Latini;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 180;
- d) *totale posteggi:* n.5, di cui:
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 35;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
 - posteggi su area scoperta n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 110, di cui del settore alimentare mq 75 e per il settore extralimentare mq 35
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* dall'analisi delle presenze degli operatori al commercio, si rileva che i due posteggi destinati al commercio di prodotti non alimentari, nel corso del 1999 sono stati sporadicamente occupati; nello specifico i due posteggi in questione sono rimasti sempre liberi, ad eccezione del mese di settembre 1999, in cui uno dei due posteggi è stato occupato due volte. Il posteggio per handicap viene quindi individuato tra gli attuali posteggi del mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

MERCATO DI TOSI

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: venerdì;
- b) *ubicazione:* Via A. Diaz;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 290;
- d) *totale posteggi:* n.8, di cui:
- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 40;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
 - posteggi su area scoperta n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 215, di cui del settore alimentare mq 75 e per il settore extralimentare mq 140
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale mercato.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

MERCATO DI LECCIO

- a) *svolgimento del mercato:* annuale;
cadenza: settimanale;
- b) *giornata di svolgimento:* lunedì;
- c) *ubicazione:* Piazza della Costituzione;
- d) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 415
- e) *totale posteggi:* n.11, di cui:
- n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 1 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- f) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 50;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 35;
 - posteggi su area scoperta n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 330, di cui del settore alimentare mq 140 e per il settore extralimentare mq 190
- g) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) *Problemi riscontrati:* il mercato di Piazza della Costituzione appare sovradimensionato in relazione al numero di posteggi; inoltre la sede del mercato risulta isolata ed esposta ad avverse condizioni climatiche, in particolare nel periodo estivo ed invernale.
- i) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

MERCATO DI VALLOMBROSA

- a) *svolgimento del mercato:* stagionale (15 giugno-15 settembre);
cadenza: settimanale;
giornata di svolgimento: domenica;
- b) *ubicazione:* Tratto di strada forestale contigua a via San Giovanni Gualberto;
- c) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 961
- d) *totale posteggi:* n.30, di cui:
- n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) *riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*
- posteggi su area scoperta n. 0 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 0;
 - posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie complessiva di mq 32;
 - posteggi su area scoperta n. 29 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 929, di cui del settore alimentare mq 384 e per il settore extralimentare mq 545
- f) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*
- l'ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva;
 - i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- g) *Problemi riscontrati:* questo mercato stagionale è localizzato in un'area che presenta elevati problemi di viabilità.
- h) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 3 Fiere

Capo I - Norme generali

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
5. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
7. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, di cui al comma 1, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero o non assegnato, sarà costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 31 - Revoca della concessione decennale di posteggio

1. La concessione è revocata:

- nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- nel caso in cui l'operatore o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98;
- nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità, comunque non superiore a sei mesi;
- nel caso di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dalla L. R. 3 marzo 1999, n. 9 e dal presente Regolamento.

1. Capo II - Individuazione delle Fiere

Articolo 32 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

FIERA DI MERCI E BESTIAME

1. La Fiera denominata Fiera di Merci e Bestiame, si svolge il quarto lunedì di Giugno a Reggello.
 2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Piazza Potente, Piazza Garibaldi, Piazza Roosevelt, Via Dante Alighieri, Via Gramsci, Piazza Matteotti, Piazza IV Novembre, Piazza Aldo Moro;
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 3.200;
 - c) *numero totale posteggi:* n. 89, di cui:
 - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 77 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. 5 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
 3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
 4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - d) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale Fiera.
 - e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI MERCI E BESTIAME

1. La Fiera denominata Fiera di Merci e Bestiame, si svolge il lunedì dopo la seconda domenica di settembre a Reggello.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione*: Piazza Potente, Piazza Garibaldi, Via Carne Secchi, Piazza Roosevelt, Via Dante Alighieri, Piazza IV Novembre, Via Gramsci, Piazza Matteotti;
 - b) *superficie complessiva dei posteggi*: mq 2.151;
 - c) *numero totale posteggi*: n. 66, di cui:
 - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 57 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.0 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) *Problemi riscontrati*: nella Fiera di Settembre esistono impedimenti oggettivi alla istituzione di posteggi per handicap, anche nelle aree limitrofe alla fiera. Il posteggio per handicap, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 9/99, viene localizzato nella Fiera di Merci e Bestiame di Giugno, dove tali impedimenti non sussistono.
- e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI DONNINI

- 1 La Fiera denominata Fiera di Donnini, si svolge il secondo lunedì di giugno a Donnini.
- 2 L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Parcheggio Via di Firenze
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 520;
 - c) *numero totale posteggi:* n. 14, di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
- 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
- 4 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) *Problemi riscontrati:* non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale Fiera.
- e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI DONNINI

- 1 La Fiera denominata Fiera di Donnini, si svolge il quarto lunedì di ottobre a Donnini.
- 2 L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Parcheggio di Via di Firenze
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 520;
 - c) *numero totale posteggi:* n.14, di cui:
 - n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.1 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
- 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
- 4 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento di tale Fiera.
- e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI LECCIO

- 1 La Fiera denominata Fiera di Leccio, si svolge il terzo lunedì di maggio a Leccio.
- 2 L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Piazza Manin
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 352;
 - c) *numero totale posteggi:* n. 11, di cui:
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.0 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
- 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
- 4 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- d) *Problemi riscontrati:* nella Fiera di Leccio esistono impedimenti oggettivi alla istituzione di posteggi per handicap, anche nelle aree limitrofe alla fiera. Il posteggio per handicap, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 9/99, viene localizzato nella Fiera di Merci e Bestiame di Giugno a Reggello, dove tali impedimenti non sussistono.
- e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI TOSI

- 1 La Fiera denominata Fiera di Tosi, si svolge il quarto lunedì di Luglio a Tosi.
 - 2 L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Via IV Novembre
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 577;
 - c) *numero totale posteggi:* n. 19, di cui:
 - n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.0 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
 - 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
 - 4 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - d) *Problemi riscontrati:* Nella Fiera di Tosi esistono impedimenti oggettivi alla istituzione di posteggi per handicap, anche nelle aree limitrofe alla fiera. Il posteggio per handicap, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 9/99, viene localizzato nella Fiera Merci e Bestiame di Giugno, a Reggello, dove tali impedimenti non sussistono.
 - e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

FIERA DI VALLOMBROSA

- 1 La Fiera denominata Fiera di Vallombrosa, si svolge il 15 Agosto a Vallombrosa.
 - 2 L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Tratto di strada forestale contigua a Via San Giovanni Gualberto;
 - b) *superficie complessiva dei posteggi:* mq 961;
 - c) *numero totale posteggi:* n 30, di cui:
 - n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 18 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 0 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n.0 riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b).
 - 3 Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art. 28, comma 1, del D.lgs. n. 114/1998.
 - 4 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione della fiera e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - d) *Problemi riscontrati:* nella Fiera di Vallombrosa esistono impedimenti oggettivi alla istituzione di posteggi per handicap, anche nelle aree limitrofe alla fiera. Il posteggio per handicap, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale 9/99, viene localizzato nella Fiera di Merci e Bestiame di Giugno, a Reggello, dove tali impedimenti non sussistono.
 - e) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo .
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 4 Fiere Promozionali

Capo I - Norme generali

Articolo 34 - Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50% per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.

Articolo 35 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge e con le eventuali tipologie merceologiche o produttive, particolari, ammesse.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli o ad altri soggetti iscritti al R.E.A., occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della

Legge R.9/1999, **prioritariamente** ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero o non assegnato, sarà costituito dall'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico

Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

Articolo 38 - Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

FIERUCOLA VALLOMBROSANA

1. La Fiera denominata Fierucola Vallombrosana, si svolge di norma, la quarta domenica di Luglio a Saltino di Vallombrosa e, di norma è riservata a prodotti biologici e biodinamici.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) *ubicazione:* Saltino di Vallombrosa - Via della Chiesa
 - b) *superficie massima complessiva dei posteggi:* mq 200;
 - c) *numero massimo posteggi:* n. 41, di cui:
 - n. 20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. 20 riservati ad altri soggetti iscritti al REA
 - n. 1 riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
3. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva.
4. Problemi riscontrati: l'amministrazione comunale si riserva di decidere di anno in anno le particolari tipologie merceologiche o le attività culturali da promuovere nell'ambito della fiera stessa.
- d) *Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.*

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.

Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 5 Posteggi fuori mercato

Capo I - Norme generali

Articolo 40 - Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'amministrazione comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 41 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 42 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 » Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura» per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Articolo 43 - Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata:
- nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - nel caso in cui l'operatore in concessione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98;
 - nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità, comunque non superiore a sei mesi;
 - nel caso di cui all'articolo 55 del presente Regolamento.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. 3 marzo 1999, n. 9 e dal presente Regolamento.

Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 44 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Nel Comune di Reggello, non sono presenti, al momento attuale, posteggi fuori mercato. Nell'eventualità di una loro istituzione si seguiranno le regole generali e cioè:
- Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita saranno determinati con provvedimento del Sindaco.
 - L'accesso alle aree mercatali sarà consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
 - Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei

posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento dell'attività: annuale/stagionale

Cadenza : mensile/quindicinale/bisettimanale/settimanale/giornaliero

Giornata svolgimento _____

b)

ubicazione: _____;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. _____;

e) totale posteggi: n. _____, di cui:

- n. _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

(L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. _____ riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)

- n. _____ riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

f) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco:

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e nettezza

(Annotazione: la presente tabella dovrà essere predisposta per ogni posteggio fuori mercato)

Articolo 45 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Titolo 6 Commercio itinerante

Articolo 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 47 - Zone vietate

1. Per ragioni di sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, per la tutela del patrimonio artistico, storico e ambientale e per le altre motivazioni elencate nell'art. 9, punto 5, della L.R. del 3 marzo 1999, n. 9, si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:
 - Frazione Vallombrosa e località Ostina limitatamente ai giorni festivi e in tutte le occasioni di svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, religiose e di riunioni straordinarie di persone;
 - Strade statali e strade provinciali, fatta eccezione per i tratti all'interno dei centri abitati delimitati da apposito cartello, semprechè non gravati da altri divieti;
 - Strade comunali di Pian di Rona e Prulli-Cascia fatta eccezione per i tratti all'interno dei centri abitati delimitati da apposito cartello.
 - Davanti a chiese, aree cimiteriali, scuole e edifici pubblici, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Potrà essere vietato inoltre qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 48 - Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 49 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.Lgs. n.114/1998.

Titolo 7 Norme transitorie e finali

Articolo 50 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 51 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52 - Produttori agricoli

1. Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, il certificato comprovante la qualità di agricoltore e le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale.

Articolo 54 - Bandi Comunali

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello allegato che forma parte sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 55 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 15 gg dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Articolo 56 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998. In particolare:

Articolo di riferimento	Descrizione violazione	Sanzione
Articolo 29, comma 1, D.Lgs. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senza la prescritta autorizzazione • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio</i>) • Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/98 (<i>Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>). 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D.Lgs. 114/1998	<p>Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.</i>) • Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del Commercio e del presente regolamento (<i>Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le</i> 	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.

	<i>modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).</i>	
Articolo 29, comma 3, D.Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (<i>La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).</i>	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 58 - Allegati

1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.